



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**II Sezione Civile**

***Ufficio delle Procedure Concorsuali***

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.22;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse della signora Curci Leonarda, assistita dall'avv. Andrea Guida;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Nicola De Florio, nonché l'integrazione depositata in data 5.10.22 a seguito della precisazione del credito da ultimo comunicata dall'Agenzia delle Entrate;

premesse:

- che la proposta e la relazione, con le successive integrazioni, sono state comunicate dall'O.c.c. a tutti i creditori;
- che alcuna osservazione risulta formulata dai creditori, ancorchè ritualmente notiziati, e che soltanto l'Agenzia delle Entrate, a mezzo del funzionario delegato dott.ssa Gasbarro, è comparsa in udienza non opponendosi al piano e solo rilevando l'ulteriore importo di euro 4,77 a titolo di interessi ancora da precisare, credito che le parti, in ragione della estrema irrisorietà, hanno convenuto di pagare quale ultima rata trattandola alla stregua degli altri crediti chirografari;

rilevato:

- che la ricorrente, la quale versa in stato di sovraindebitamento, riveste certamente la qualità di consumatore e che tale natura esibiscono i relativi debiti;
- che la proposta prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese della procedura maturate in prededuzione, il soddisfacimento altresì integrale dei creditori privilegiati e, a seguire, quello parziale dei creditori chirografari nella misura del 16,33% mediante il pagamento di 60 rate mensili dell'importo di € 500 ciascuna, per una durata complessiva del piano pari a 5 anni;
- che a tal fine il fabbisogno del piano, stimato nell'importo di € 30.000 a fronte di un'esposizione complessiva di € 120.737,05 pressochè integralmente chirografaria (per € 117.878,30), è assicurato dall'impiego di una quota parte del reddito netto mensile (pari a circa € 1.650), detratte le spese per il sostentamento familiare (quantificate in circa € 1.080);
- che alle risorse da destinare alla esecuzione del piano devono poter concorrere, nella prevista falcidiata misura, anche le somme della retribuzione della ricorrente che il datore di lavoro è tenuto a rimettere ai creditori cessionari e pignoranti;
- che il piano dei pagamenti, la cui sostenibilità risulta verificata ed attestata dall'O.c.c., si presenta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
- che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili e possiede una sola datata autovettura di esiguo valore commerciale;

considerato, quanto alle ragioni dell'indebitamento:

che alcun tratto di grave colpa possa essere ravvisato nella situazione di sovraindebitamento della ricorrente, pressochè integralmente attribuibile, per le ragioni ampiamente argomentate dal gestore della crisi cui per ragioni di sintesi si rinvia, alla circostanza che la debitrice ha contratto le obbligazioni oggi inadempite quale garante in occasione dei

finanziamenti richiesti ed ottenuti dall'ex coniuge, il quale, a seguito del relativo licenziamento e della successiva interruzione del rapporto coniugale, non ha adempiuto alle obbligazioni contratte lasciando la ricorrente incapace di farvi fronte con il proprio reddito;

preso atto, infine, dell'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12, e richiamato, a tale riguardo, il decreto del 19.5.22;

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

#### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto dalla signora Curci Leonarda nei termini specificati in premessa, sì come successivamente integrato e precisato, disponendo che la debitrice vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

#### **DISPONE**

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

#### **PRECISA**

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

#### **DISPONE**

che siano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti della ricorrente a mezzo di cessione o delegazione, nonché di quelle oggetto di assegnazione, affinché siano rimessi a beneficio della procedura nel rispetto del concorso.

Si comunichi al difensore della ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 15 ottobre 2022.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca